

S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI - 922 REG.DEC.

OGGETTO: 680.300.100 - 240.450.500/20-21 CIG ARCS 6758951ECC (Lotto 1 voce a) e 6758952F9F (Lotto 1 voce b) Concessione del servizio di gestione del “Punto ristoro” presso vari Enti del SSR DEL FVG – ID 16SER011 - Concessione del servizio del bar aziendale interno ubicato nell’edificio dell’ASUGI in Via del Farneto n. 3 (Lotto 1 voce a) e del bar all’interno dell’edificio ubicato nel comprensorio di San Giovanni, in Via Sai n. 1-3 Trieste (Lotto 1 voce b). Ridefinizione del canone concessorio ai sensi dell’art. 165 c. 6 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. causa emergenza epidemiologica da Covid-19.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L’anno **duemilaventuno**
il giorno ventotto del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: 680.300.100 - 240.450.500/20-21 CIG ARCS 6758951ECC (Lotto 1 voce a) e 6758952F9F (Lotto 1 voce b) Concessione del servizio di gestione del "Punto ristoro" presso vari Enti del SSR DEL FVG – ID 16SER011 - Concessione del servizio del bar aziendale interno ubicato nell'edificio dell'ASUGI in Via del Farneto n. 3 (Lotto 1 voce a) e del bar all'interno dell'edificio ubicato nel comprensorio di San Giovanni, in Via Sai n. 1-3 Trieste (Lotto 1 voce b). Ridefinizione del canone concessorio ai sensi dell'art. 165 c. 6 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. causa emergenza epidemiologica da Covid-19.

Premesso che con Decreto dell'allora ASUITS n. 178 dd. 22/03/2017 si è preso atto della Determinazione EGAS n. 160 dd. 24/02/2017 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del "Punto Ristoro" presso vari enti del Servizio Sanitario Regionale FVG - ID 16SER011, aggiudicazione del servizio di gestione del bar aziendale interno ubicato nell'edificio dell'ASUITS (ora ASUGI) in Via del Farneto n. 3 alla Ditta Maggiolo Maria Cristina, per un periodo di 72 mesi, a partire indicativamente dal 03/04/2017;

che con lo stesso Decreto dell'allora ASUITS n. 178 dd. 22/03/2017 si è preso atto della medesima Determinazione EGAS sopracitata anche per quanto riguarda l'aggiudicazione del servizio di gestione del bar aziendale interno ubicato nell'edificio dell'ASUITS (ora ASUGI) in Via Sai n. 1-3 alla Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale, per un periodo di 72 mesi, indicativamente dal 03/04/2017;

ricordato che i servizi di gestione dei bar di cui sopra prevedevano contrattualmente i seguenti canoni a favore della scrivente Amministrazione, anche a seguito di adeguamento degli stessi per effetto di variazioni dell'indice ISTAT:

Ditta Maggiolo Maria Cristina	Via Farneto 3	6758951ECC	€ 9.097,73 annui IVA incl.
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	Via Sai n. 1-3	6758952F9F	€ 4.424,00 annui IVA incl.

evidenziato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la quale l'OMS ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di pandemia globale, e per il quale è stato dichiarato dal Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 22/02/2020 e fino al 31/07/2020, lo stato di emergenza sul territorio regionale al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, le attività produttive ritenute non strettamente necessarie e indispensabili a garantire beni e servizi essenziali, fra cui nella fattispecie le

attività di “bar e ristorazione”, hanno subito limitazioni negli orari di apertura, financo in alcuni periodi la chiusura totale;

che, di conseguenza, la Ditta Maggiolo Maria Cristina e la Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale si sono viste fortemente limitate, nonché sospese per il periodo dal 09/03/2020 al 03/05/2020, le rispettive attività oggetto della concessione, con la conseguente impossibilità a garantire l’equilibrio economico finanziario contrattuale;

rilevate in particolare le note pervenute con ns. Prot. n. 27709-2114 dd. 14/04/2020 della Ditta Maggiolo Maria Cristina e Prot. n. 33408-2630 dd. 05/05/2020 e n. 36803-2857 dd. 15/05/2020 della Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale in cui vengono evidenziate le criticità derivanti prima dalle misure restrittive che hanno limitato l’attività e successivamente dalle chiusure dei locali oggetto di concessione, con conseguente richiesta di sospensione del versamento del canone per i mesi oggetto di chiusura in forza della decretazione di urgenza sopra menzionata fino alla ripresa dell’attività ordinaria e di contestuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali al fine di riequilibrarle anche agli scenari futuri del periodo di riapertura;

preso atto che con Decreto ASUGI n. 375 dd. 29/04/2021, per le motivazioni ivi contenute, è stata disposta la risoluzione del contratto con la Società Cooperativa Sociale C.O.S.M per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar aziendale interno ubicato nell’edificio dell’ex ASUITS (ora ASUGI) in Via Sai n. 1-3 a far data dal 01/05/2021, con riserva di separata definizione dell’ammontare dei canoni oggetto di eventuale revisione;

rilevata la documentazione pervenuta da parte delle due ditte concessionarie contenente i corrispettivi degli anni 2019-2020-2021, dalla quale si evince una drastica riduzione degli incassi dell’anno 2020 e 2021 rispetto all’anno 2019, evidenziando le seguenti riduzioni medie del periodo marzo-dicembre 2020 e gennaio-giugno 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019;

	percentuale riduzione fatturato nel periodo marzo-dicembre 2020	percentuale riduzione fatturato nel periodo gennaio – giugno 2021	percentuale riduzione fatturato gennaio - aprile 2021
Ditta Maggiolo Maria Cristina	- 55,48%	-36,63%	/
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	-79,03%	/	-85,37%

considerato l’art. 1664 c.c. in forza del quale “*qualora per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare*

un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo”;

tenuto conto della Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020, con cui sono state fornite le indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria del Covid19, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti, non solo nello svolgimento delle procedure di gara, ma anche nella relativa fase di esecuzione;

tenuto conto altresì della Delibera Anac n. 1022 del 25.11.2020 che statuisce che la modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio di ristorazione, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici non alterando la natura generale del contratto;

considerato l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, Relazione tematica n. 56/2020, che, rinvenendo nei principio di correttezza e di buona fede che permeano il nostro ordinamento e che sono alla base della normativa sui contratti la chiave di volta per ristabilire quell'equilibrio compromesso in seguito allo shock economico dovuto dalla pandemia da COVID-19, conclude nell'affermare che non potrà essere che considerata inadempiente la parte tenuta alla rinegoziazione del contratto, che in presenza dei presupposti che richiedono la revisione dello stesso, non accoglie positivamente l'invito di rinegoziazione rivolto dalla controparte e/o se non propone soluzioni riequilibrative che possono ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del rapporto;

considerato l'art. 106 lett. c) punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale consente la modifica del contratto in corso di validità, se determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l'Amministrazione, sempre che la modifica non alteri la natura generale del contratto;

preso atto che l'art. 165 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede la revisione del contratto mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio nel caso in cui si verificano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario;

tenuto conto infine del D.L. 14/01/2021 n. 2, convertito in Legge 29/2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30/04/2021, del D.L. 22/04/2021 nr. 52 convertito in Legge 87/2021 e del D.L. 23/07/2021 n. 105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2021;

rilevato che il perdurare dello stato di emergenza da pandemia è tale da legittimare ragionevolmente la modifica delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto, ponendosi in termini di oggettiva straordinarietà per dimensioni, intensità e durata tali da non rientrare

nelle normali fluttuazioni di mercato né nel rischio di gestione che l'operatore economico assume su di sé con la sottoscrizione del contratto di concessione;

accertato che nel caso della concessione in oggetto la perdita di fatturato segnalata dagli operatori economici è riconducibile ad eventi non prevedibili quali il COVID 19 e che, in base ai dati forniti da entrambe le ditte, già sopra citati e conservati agli atti, è risultato sussistere – in entrambe le situazioni contrattuali - il presupposto di legge di cui all'art. 165 co. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che dispone quanto segue: *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (...)"*;

preso atto dell'orientamento giurisprudenziale, in base al quale la sospensione dell'adempimento dell'obbligazione da parte del concessionario è considerata legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (godimento del bene immobile), costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (rif. Cassazione Civile, Sez. III, 02.03.2018, n. 4913; Tribunale Cremona, 11.03.2019, n.171; Tribunale Piacenza, 06.03.2019, n.138);

rilevato quindi che, a seguito di opportuni approfondimenti istruttori, l'ASUGI ha ritenuto di accogliere le richieste di riduzione del canone concessorio proponendo, rispettivamente con nota ns. Prot. n. 89844-4969/2021 e n. 89843-4968/2021, quanto segue:

- Ditta Maggiolo Maria Cristina: con riferimento al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020 riduzione del canone pari al 55,48%, corrispondente alla riduzione di fatturato esposta per il medesimo periodo; con riferimento al periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021 in base al medesimo criterio di calcolo sulla riduzione del fatturato, una riduzione del canone pari al 36,63%;
- Società Cooperativa Sociale C.O.S.M.: con riferimento all'anno 2020 riduzione del canone pari al 57,07%, corrispondente alla differenza della riduzione media di fatturato esposta per i periodi gennaio-febbraio 2020 (pre-covid) e marzo-dicembre 2020; sospensione del canone per i mesi soggetti a chiusura (aprile, maggio, giugno, luglio 2020); con riferimento al periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021 riduzione del canone concessorio pari all'80%, tenuto conto dei periodi di attività e dell'andamento del fatturato da Voi esposto per il periodo;

che quanto sopra risulta riassunto nella tabella sotto riportata:

	percentuale riduzione fatturato nel periodo gennaio-dicembre 2020	percentuale riduzione fatturato nel periodo marzo-dicembre 2020	percentuale riduzione fatturato nel periodo gennaio – giugno 2021	percentuale riduzione fatturato gennaio - aprile 2021
Ditta Maggiolo Maria Cristina	/	- 55,48%	-36,63%	/
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	-57,07%,	-79,03%	/	-80,00%

che entrambe le ditte in questione con note Prot. n. 90653-5016/2021 (Maggiolo) e n. 90121-4994/2021 e n. 90133-4995/2021 (COSM) hanno accettato in toto le proposte di ASUGI di riduzione del canone concessorio;

considerato inoltre che è stato richiesto alle ditte di comunicare l'entità degli eventuali ristori percepiti da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici in relazione allo stato di emergenza e riferibili all'attività di gestione del bar, e che la Ditta Maggiolo Maria Cristina ha comunicato, con la nota sopra riportata, di aver ottenuto per l'anno 2020 il BONUS AFFITTI per la somma di 393.21€, mentre COSM ha dichiarato non aver ricevuto alcun contributo a fronte dell'emergenza COVID-19;

ritenuto che la somma ricevuta dalla Ditta Maggiolo Maria Cristina non appare sostanzialmente rilevante a fronte delle perdite subite durante il periodo pandemico in atto, e che comunque si è tenuto conto anche di tale pur ridotto importo nella complessiva valutazione equitativa della proposta di ridefinizione del canone;

atteso pertanto che i canoni come ridefiniti col presente atto risultano i seguenti:

	canone ridefinito periodo gennaio-dicembre 2020	canone ridefinito periodo marzo-dicembre 2020	canone ridefinito per il periodo gennaio – giugno 2021	canone ridefinito per il periodo gennaio - aprile 2021
Ditta Maggiolo Maria Cristina	/	€ 3.375,26 (IVA 22% inclusa)	€ 2.882,62 (IVA 22% inclusa)	/
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	€ 1.899,63 (IVA 22% inclusa)	/	/	€ 442,49 (IVA 22% inclusa)

evidenziato che entrambe le ditte hanno già provveduto a versare ad ASUGI, a titolo di anticipo e nelle more della rideterminazione del canone di concessione, il primo acconto del canone concessorio relativo al periodo 03/04/2020 - 02/04/2021 e che di conseguenza detti importi già versati sono stati tenuti in considerazione in relazione alle riduzioni del canone come sopra indicate;

che quindi gli importi da versare da parte dei concessionari a saldo dei canoni ridefiniti in base a quanto sopra risultano i seguenti:

	canone periodo gennaio-dicembre 2020	canone periodo marzo-dicembre 2020	canone per il periodo gennaio – giugno 2021	canone per il periodo gennaio - aprile 2021	TOT.
Ditta Maggiolo Maria Cristina	/	€ 787,12 (IVA 22% inclusa)	€ 2.272,62 (IVA 22% inclusa)	/	€ 3.059,74 (IVA 22% inclusa)
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	-€ 121,61 (IVA 22% inclusa)	/	/	€ 137,49 (IVA 22% inclusa)	€ 15,89 (IVA 22% inclusa)

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, di:

- di prendere atto delle istanze della Ditta Maggiolo Maria Cristina e della Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale, ai sensi dell'art. 165 c. 6 del D.lgs

50/16 e ss.mm.ii., riconoscendo parzialmente la ridefinizione dei rispettivi canoni concessori alle condizioni di seguito riportate:

	canone ridefinito periodo gennaio-dicembre 2020	canone ridefinito periodo marzo-dicembre 2020	canone ridefinito per il periodo gennaio – giugno 2021	canone ridefinito per il periodo gennaio - aprile 2021
Ditta Maggiolo Maria Cristina	/	€ 3.375,26 (IVA 22% inclusa)	€ 2.882,62 (IVA 22% inclusa)	/
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	€ 1.899,63 (IVA 22% inclusa)	/	/	€ 442,49 (IVA 22% inclusa)

- di dare atto pertanto che gli importi da versare da parte dei concessionari a saldo dei canoni ridefiniti in base a quanto sopra risultano i seguenti:

	canone periodo gennaio-dicembre 2020	canone periodo marzo-dicembre 2020	canone per il periodo gennaio – giugno 2021	canone per il periodo gennaio - aprile 2021	TOT.
Ditta Maggiolo Maria Cristina	/	€ 787,12 (IVA 22% inclusa)	€ 2.272,62 (IVA 22% inclusa)	/	€ 3.059,74 (IVA 22% inclusa)
Società Cooperativa Sociale C.O.S.M. Consorzio Operativo Salute Mentale	-€ 121,61 (IVA 22% inclusa)	/	/	€ 137,49 (IVA 22% inclusa)	€ 15,89 (IVA 22% inclusa)

Il ricavo conseguente dal presente atto, pari ad un importo totale di Euro 2.521,00 (quota imponibile) va imputato per Euro 545,50 al conto 720.200.200.200.90 (Sopravvenienze attive) in quanto relativo all'esercizio 2020, e per Euro 1.975,50 al conto 680.300.900 (Altri proventi diversi) del bilancio 2021, mentre la relativa quota IVA al 22% di € 554,62 va imputata al conto 240.450.500 (IVA a debito) del bilancio aziendale per l'esercizio 2021.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
dott. Andrea Longanesi

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Fabio Samani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/10/2021 13:42:47

IMPRONTA: 2F1B26C66733FCB409D5D05CB0C72FBC3927885DE15DB34E4DCEEBD1532BC596
3927885DE15DB34E4DCEEBD1532BC59623CD76FCE4916013B9A95CBB9260EB6F
23CD76FCE4916013B9A95CBB9260EB6F2B05AF3D16871B134BC49314BE21F6BF
2B05AF3D16871B134BC49314BE21F6BF66EAE025F5DF919FC6BFB7140F0E215

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/10/2021 14:37:00

IMPRONTA: B241D5DE2169EDE1727BA842A191D99354D7DA3B808D7806EA3528D21C09E823
54D7DA3B808D7806EA3528D21C09E82339F00F538771F4A65D762A65A587623D
39F00F538771F4A65D762A65A587623DD2704B4D55EC5B6CF6429F7C302F48F2
D2704B4D55EC5B6CF6429F7C302F48F2E757C186A6BB27A8B591EDBC530C1F56

NOME: ANDREA LONGANESI

CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T

DATA FIRMA: 28/10/2021 15:25:19

IMPRONTA: 1728E02D92613316807648DBCA36B8305F145323E832063143A5211344CF3D30
5F145323E832063143A5211344CF3D30B79427F395C8CA6917EBC2AAB0DB8F53
B79427F395C8CA6917EBC2AAB0DB8F53B15EC5807B41B26B224E4DE0E8D229BB
B15EC5807B41B26B224E4DE0E8D229BB89E572FC3149F10887E1A378443057FA

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 28/10/2021 16:21:53

IMPRONTA: 1A27062101C521F5A3D652B79DAD9E1DF02A99163CFACE35BE22ECAE4CC7786A
F02A99163CFACE35BE22ECAE4CC7786AC46CE2E534C2099ED551C478B6EF9374
C46CE2E534C2099ED551C478B6EF9374E3A1AB84EC1A69C3B74EE82C9B2490C8
E3A1AB84EC1A69C3B74EE82C9B2490C89022265AA5C40EDC7CD74E80EAD7B247